

DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2021
259/2021/E/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DA PARTE DEI SOGGETTI OPERANTI NELLA
VENDITA FINALE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1163^a riunione del 22 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/92/CE del 22 ottobre 2008 (di seguito: direttiva 2008/92/CE);
- le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE del 13 luglio 2009 e 2019/944/UE del 5 giugno 2019;
- il regolamento UE 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 (di seguito: regolamento UE 2016/1952);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, GOP 35/08 e s.m.i. (di seguito: delibera GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2008, ARG/elt 167/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 167/08);
- il Testo Integrato Vendita Gas, come modificato con la deliberazione 29 dicembre 2009, ARG/gas 209/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 209/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 168/2018/R/com (di seguito: deliberazione 168/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019 242/2019/A (di seguito: deliberazione 2019 242/2019/A).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, della legge 481/95 prevede, tra l'altro:

- alla lettera i), che l'Autorità studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi e
- alla lettera l), che la medesima Autorità pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
- con la delibera GOP 35/08, l'Autorità ha attivato l'«Anagrafica operatori», un sistema di comunicazione telematico cui devono obbligatoriamente iscriversi tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas, successivamente esteso agli altri settori la cui regolazione nel corso del tempo è stata assegnata all'Autorità; e che tale Anagrafica è alla base di tutti i flussi comunicativi tra l'Autorità e le imprese, a cominciare dalle rilevazioni dati;
- con deliberazione 138/03 l'Autorità ha disposto a carico dei venditori l'obbligo, a partire dal 2004, di comunicare i prezzi medi di vendita praticati ai clienti finali del gas naturale;
- con deliberazione ARG/elt 167/08, gli obblighi di comunicazione dei prezzi medi sono stati estesi anche ai venditori di energia elettrica ai clienti finali, mentre gli obblighi relativi al gas sono mutati nel 2010, ai sensi dell'articolo 19 del Testo Integrato Vendita Gas, come modificato con la deliberazione ARG/gas 209/09, anche per tenere conto delle disposizioni comunitarie intervenute in materia con l'emanazione della direttiva 2008/92/CE;
- infine, in applicazione delle nuove disposizioni comunitarie di cui al regolamento UE 2016/1952, gli obblighi di comunicazione dei prezzi medi sono stati modificati nel 2019 per entrambi i settori con deliberazione 168/2018/R/com;
- i dati relativi ai prezzi praticati ai clienti finali dell'energia elettrica e il gas costituiscono un fattore conoscitivo essenziale per la conoscenza delle dinamiche del settore, in particolare in un periodo quale l'attuale caratterizzato dalla transizione da condizioni contrattuali basate su prezzi di tutela a condizioni di mercato libero di significative categorie e quote di clienti finali;
- eventuali mancate o inaccurate comunicazioni ingenerano oneri amministrativi e distorsioni informative che, oltre a ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità o a portare alla pubblicazione di dati non corretti da parte dell'Autorità stessa (sia pure nella responsabilità delle imprese), nuocciono alla trasparenza nei due settori, ricadono negativamente sui consumatori e sugli altri operatori e pregiudicano pertanto il regolare funzionamento del sistema;
- con deliberazione 2019 242/2019/A l'Autorità ha approvato il Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, indicando come obiettivo OS.6 la “razionalizzazione dei temi oggetto di attività sanzionatoria, prevenendo e/o intercettando con strumenti alternativi (chiarimenti, raccomandazioni, intimazioni, fino all'introduzione di sistemi automatici di penalità per gli operatori e indennizzi ai clienti) alcune tipologie di violazioni, quali per esempio quelle di particolare tenuità o di carattere ripetitivo”.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di disposizioni sugli obblighi informativi da parte dei soggetti operanti nella vendita finale di energia elettrica e gas naturale;
- prevedere che il procedimento sia sviluppato nel rispetto degli indirizzi del Quadro Strategico 2019-2021 di cui all'obiettivo OS6 sopra richiamato, in particolare, attraverso adeguate iniziative di *enforcement* che includano forme di sollecito ad adempiere nei confronti degli operatori che non risultano aver inviato i dati di prezzo, nonché la possibilità di motivare le ragioni del mancato ritardato o inaccurato adempimento, prima dell'adozione di sistemi automatici di penalità;
- prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2021

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di disposizioni sugli obblighi informativi da parte dei soggetti operanti nella vendita finale di energia elettrica e gas naturale;
2. di prevedere che, ove ritenuto necessario per finalità istruttorie, il responsabile del procedimento, individuato nel Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità, possa richiedere, d'intesa con il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente,
3. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine del 31 dicembre 2021;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini